

Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale
Prot./AP/ic/4164/2020
Roma, 24 novembre 2020

Alessandro De Rose
c/o Avv. Giovanni Fontana
Tramite pec: giovannifontana@puntopec.it

Asd Trieste Tuffi
Tramite pec: triestetuffi@pec.it

Comitato Regionale F.V.Giulia
Tramite mail: crfriuli@federnuoto.it

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Alessandro De Rose c/ ASD Trieste Tuffi; Procedimento n. 3117/2020 – Decisione 12/2020.

Con la presente si notifica il provvedimento della II Sez. del Tribunale Federale depositato in data 23/11/2020.

“In data 16.09.2020 perveniva presso la Segreteria Federale il Ricorso dell’atleta Alessandro De Rose, con cui lo stesso chiedeva lo svincolo dalla società ASD TRIESTE TUFFI EDERA 1904, invocando la incompatibilità ambientale ed il mancato e discontinuo supporto tecnico.

Il ricorrente assumeva che la società avesse posto in essere comportamenti ostativi rispetto al programma di allenamento personalizzato, svolto con i tecnici federali, necessario per una preparazione atletica adeguata al proprio livello agonistico sportivo, quale atleta di rilievo nazionale e mondiale, nella disciplina Tuffi grandi Altezze, che venivano puntualmente enucleati nel ricorso, tra i quali a titolo non esaustivo, l’invio di varie convocazioni presso la segreteria della società per motivi insussistenti, con reiterate minacce e richieste di partecipare a varie riunioni, fissate consapevolmente in orari in cui, lo stesso, era occupato negli allenamenti.



Quanto al mancato supporto tecnico, l'atleta lamentava il reiterato cambio di guida tecnica negli ultimi tre anni ed il repentino allontanamento nella scorsa stagione del tecnico di riferimento; riferiva di aver subito un altrettanto atteggiamento oppositivo della società che, tra le altre cose, ometteva di convocarlo per i collegiali organizzate al fine di presentare il nuovo tecnico John Neeld, poi allontanatosi, nella piscina di Rijeka e nella piscina di Marina Julia. Lamentava altresì la pretesa della società a che partecipasse a competizioni nazionali di tuffi tradizionali, e così ostacolando il programma di allenamento federale per la specialità di propria pertinenza, imponendogli peraltro il pagamento delle quote delle trasferte.

Il Tribunale fissava la udienza di discussione per il giorno 14.10.2020 assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di Memorie e documenti.

L'Atleta presentava una memoria integrativa, corredata di documentazione, con cui ulteriormente deduceva quanto segue. Dopo il matrimonio con Nicole Belsasso, il Presidente della società e padre della stessa, sig. Fulvio Belsasso, essendone contrario, ha assunto comportamenti costrittivi nei confronti di DE ROSE che più volte ha dovuto partecipare a competizioni per la specialità di tuffi in piscina, (cfr: campionati di categoria di Bolzano) con suo disappunto, e senza che avesse la preparazione tecnica necessaria a competizioni di tale specialità, differente da quella dei tuffi grandi altezze, per la quale si è qualificato come atleta di rilievo internazionale e di spicco; sottolineando la diversità delle specialità descritte. Riferiva che la società lo avrebbe lasciato senza allenatore ed impendendone anche la preparazione fisica con il tecnico sig. Luca Bossi. Confermava che i propri allenamenti erano più volte stati interrotti dalle convocazioni negli uffici della società, senza che ve ne fosse un plausibile e giustificato motivo. Riferiva che i comportamenti oppositivi assunti dalla società interferiscono sul livello di concentrazione e sulla preparazione che svolge. Conferma il mancato pagamento, da parte della società, delle trasferte e gare.

Quanto al deterioramento dei rapporti riferiva come il presidente Sig. Fulvio Belsasso lo avesse denigrato dinanzi a terze persone, riferendo loro di detestarlo in ragione del matrimonio con la propria figlia, talchè a suo dire, veniva annoverato come non un atleta della Trieste Tuffi

Tali circostanze hanno indotto il trasferimento di De Rose da Trieste a Strasburgo, con la propria moglie, successivamente, al proprio ritorno in Italia, aveva trovato il diniego della Trieste Tuffi a mettergli a disposizione un allenatore. Riferiva che l'allenatore Emilio Ratia Vidal, infatti, aveva ricevuto disposizioni di non allenare il De Rose, se lo stesso non avesse accettato di partecipare alle gare di tuffi in piscina. A riprova di ciò, richiama varie registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, che trascriveva, (invero nello specifico incontestate dalla società) dalle quali emergeva il diniego di Belsasso a mettere a disposizione l'allenatore Vida Ratia, se non per i tuffi in piscina, nonostante la richiesta di DE ROSE di poter coltivare la propria specialità, per la quale aveva fatto ritorno a Trieste. Nella riferita conversazione emergeva, a suo dire, la consapevolezza di ciò del Sig. Belsasso ed il suo totale disinteresse sul punto.

A riprova della mancata convocazione per i collegiali produceva uno scambio di email riferibili al mese di dicembre 2019, contenenti la richiesta di pagamento per le gare e per gli allenamenti.

Concludeva per il riconoscimento di una gravissima incompatibilità ambientale, che non consente all'atleta la prosecuzione dell'attività agonistica, e per l'accertamento della mancata assistenza tecnica. In via istruttoria chiedeva prova per testi sulle circostanze indicate in atti.

Si costituiva la società con Memoria depositata entro i termini concessi contrastando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto. Nello specifico la stessa contestava recisamente i comportamenti attribuitigli dal ricorrente, quanto alle convocazioni, affermando di aver sempre rispettato gli impegni dello stesso; impegni che lo vedevano occupato anche in una attività lavorativa sottaciuta nel ricorso; quanto agli addebiti mossigli in ordine alla mancata e discontinua assistenza tecnica, riferiva di aver assicurato continuità nella assistenza tecnica dapprima dal 2016 al 2019, con il tecnico Vidal Ratia e poi con il tecnico John Neeld, negandone il repentino allontanamento ed anzi riferendo che lo stesso aveva fatto ritorno in Francia durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19. Contestava, invece, al ricorrente, di essersi egli stesso trasferito a Strasburgo sotto la guida dell'allenatrice Nicole Belsasso, che riferiva essere tecnico della Trieste Tuffi, e poi a Roma sotto la guida del tecnico federale Oscar Bertone; riferiva la mancata collaborazione dello stesso atleta per gli allenamenti collegiali di Marina Julia e Fiume, concludeva riferendo la preferenza accordata dal De Rose, agli allenamenti con il proprio coach Nicole Belsasso. Contestava la circostanza di aver mosso pressioni all'atleta, circa la partecipazione alle gare di tuffi in piscina, ove lui si fosse reso disponibile, e riferiva il mancato versamento da parte di DE ROSE delle quote annuali, di fronte invece al sostenimento delle spese di trasferta da parte della società. Contestava altresì a DE ROSE di essersi recato in Olanda, nel corso della scorsa estate, ed ivi aver assunto un incarico professionale alla totale insaputa della società. Riferiva infine la mancata presentazione dell'atleta alla ripresa degli allenamenti il 3 settembre u.s. scorso con il tecnico nominato Marina Montobbio, in carico alla società per la corrente stagione 2020/2021.

Concludeva manifestando la propria disponibilità a consentire che DE ROSE effettuasse gli allenamenti con il tecnico Nicole Belsasso e concludeva per il rigetto del ricorso. Chiedeva ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate in atti.

Alla udienza di discussione del 14.10.2020 veniva ascoltato il ricorrente ed il Tribunale, rigettata la istanza formulata dal Sig. Belsasso di rinvio, non essendo certificato un reale legittimo impedimento, alla luce di quanto indicato nel certificato medico, prodotto a sostegno della istanza.

Il ricorrente confermava il ricorso, ivi compresa la assenza di tecnici in capo alla Trieste Tuffi. formulava istanza cautelare non risultando ancora tesserato per la TRIESTE Tuffi, il che gli impediva la partecipazione a manifestazioni sportive.

A conclusione della udienza il Tribunale, demandava alla segreteria il compito di verificare lo stato del tesseramento dell'atleta ed i tecnici in capo alla società, riservandosi ogni altro provvedimento.

9

A scioglimento della riserva il Tribunale, acquisita la documentazione presso i competenti uffici circa lo stato del tesseramento dell'atleta e rilevato che lo stesso era stato tesserato dalla società resistente in data 14.10.2020, rigettava la istanza cautelare essendone venuti meno i presupposti. Ritenuto conferente un approfondimento istruttorio, ammetteva la prova testi richiesta dalle parti con un teste per parte, specificatamente con il teste Oscar Bertone, indicato dal ricorrente, e con la teste Nicole Belsasso, indicata dalla resistente, sulle circostanze indicate nei rispettivi atti. Fissava la relativa assunzione per la udienza del 30.10.2020 in contraddittorio tra le parti.

Alla udienza del 30.10.2020 venivano escussi i testi e veniva accordato alla società resistente, il termine di giorni 5 per controdeduzioni, attesa la mancata presenza in udienza e quindi al fine di assicurare il pieno contraddittorio tra le parti.

La parte resistente faceva pervenire le proprie Memorie, con le quali tuttavia, invece che muovere le proprie deduzioni ed osservazioni difensive, formulava istanze istruttorie che vengono respinte poiché da considerarsi tardive ed anche ultronee, rispetto alle richieste istruttorie, già dalla stessa formulate nei propri precedenti atti difensivi – peraltro in parte accolte.

Il Tribunale, lette e valutate tutte le argomentazioni e le conclusioni delle parti, e quanto riferito dai testi escussi, rileva quanto segue.

SULLA DEDOTTA INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE PER COMPORAMENTI DELLA SOCIETA'

Circa la lamentata **incompatibilità ambientale** sollevata nel ricorso, ritiene il Tribunale che vi sia spazio per l'accogliendo della relativa richiesta.

Invero i testi assunti hanno acclarato la circostanza lamentata dal ricorrente.

Invero: il teste Oscar Bertone: circa il rapporto tra De Rose e la Trieste Tuffi espressamente ha confermato: "ho ricevuto varie telefonate da De Rose il quale mi chiedeva consiglio su come comportarsi poiché nei periodi in cui si stava allenando nei Tuffi gradi altezze, riceveva le pressioni dalla Trieste Tuffi, per interromper il suddetto programma al fine di partecipare alle gare di tuffi in piscina. In tali occasioni De Rose mi riferiva di essere disposto a fare ciò, purché non creasse nocumento al proprio programma di preparazione e quindi che non aveva problema ad allenarsi e gareggiare per i tuffi in piscina, nei periodi in cui non era sotto allenamento; fatto e non considerato dalla Trieste Tuffi. Di ciò ne sono a conoscenza anche per aver ricevuto qualche telefonata ed avere incontrato direttamente il Presidente Belsasso, il quale mi chiedeva di intercedere affinché De Rose anteponesse i tuffi in piscina, al programma di allenamento per i tuffi grandi altezze, che seguiva a cura della Federazione, con il proprio tecnico Federale, Nicole Belsasso. Preciso che in quanto Direttore Tecnico della Nazionale di Tuffi, posso certamente ritenere che in tale contesto non è messo nelle condizioni, anche di serenità e concentrazione, di allenarsi per mantenere un livello prestazionale per mantenere e migliorare i risultati conseguiti, né di poter crescere athleticamente e sportivamente. So che lo scorso anno i rapporti si sono deteriorati anche perché De Rose trovandosi

Q

impossibilitato anche per ragioni lavorative ad allenarsi negli orari dedicati al Centro Federale, si trovava a svolgere gli allenamenti negli orari dedicati alle società e ciò creava il disappunto di Fulvio Belsasso, che più volte lo ha richiamato a non partecipare gli allenamenti nella fascia oraria riservata alle società, allontanandolo ed invitandolo pressantemente ad allenarsi solo nella fascia federale. Con il che posso dire che ciò ha creato delle problematiche, anche in termini di mancanza di serenità per effettuare allenamenti adeguati alla specialità dell'atleta."

La teste Nicole Belsasso, ha ulteriormente riferito: "Ho ascoltato gli scambi verbali trascritti da De Rose nel ricorso, che mi si mostrano e posso confermarne la veridicità per esservi stata presente ed averne ascoltato le relative registrazioni, so che i rapporti non erano buoni e che molto spesso dalla società gli veniva dato un ultimatum, per obbligarlo a partecipare alle gare tuffi da piscina, sacrificando la preparazione tuffi grandi altezze e gli veniva imposto di sostenere le spese finanche delle trasferte, oltre che dei tecnici idonei a curarne la preparazione, nei periodi in cui era a Trieste. Ho visto il tecnico Neeld lo scorso anno, fino a poco prima del lockdown, poi alla ripresa di maggio non l'ho più visto e se ne è persa ogni traccia. Il Tecnico Neeld allenava tutti gli atleti della Trieste Tuffi. Ho assistito più volte alle discussioni tra De Rose e la società, circa gli allenamenti per cui posso affermare che il clima creatosi, anche a fronte delle pressioni della società, non era sereno né tale da permettere a De Rose di allenarsi secondo le proprie capacità"

Nel quadro complessivamente risultante agli atti del procedimento, osserva il Tribunale come, affinché si configuri la ipotesi per la concessione dello svincolo per incompatibilità ambientale, tale fattispecie deve coincidere in una situazione reiterata, cristallizzata e consolidata, nei tempi e nei modi, tale da rendere impossibile la prosecuzione del normale rapporto tra l'atleta e la società e come l'incompatibilità ambientale debba coincidere con elementi oggettivi o soggettivi, gravi, presenti ed insormontabili.

Nel peculiare caso in esame, si ritiene che quanto acquisito in atti e nel corso delle udienze dai testi escussi – alle cui dichiarazioni si attribuisce un rilevante valore ed attendibilità considerato il ruolo dagli stessi ricoperto - nonché dallo stesso tenore degli scambi e delle circostanze riferite dalla società, faccia propendere il Tribunale a ritenere, la sussistenza, nel concreto ed attualmente, della ipotesi della incompatibilità ambientale nella portata tutelata dalla normativa federale; e che non vi sia alcuno spazio, da un lato per poter ritenere che la situazione venutasi a creare possa essere superata tra le parti, dall'altro, che non rechi nocumento alle singolari competenze che l'atleta ricorrente ha dato modo di avere e di voler coltivare, che non debbono essere pregiudicate.

Complessivamente, quindi, le circostanze acquisite assurgono quindi ad una gravità tale, da rendere di fatto, ed oggettivamente impossibile, una prosecuzione serena, sia degli allenamenti, che delle gare, che di tutta l'attività sportiva e relazionale tra l'atleta e la società.

SULLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DELLA ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA SOCIETA':

Va osservato che il tesseramento dell'atleta è avvenuto in limine della udienza, rectius il medesimo giorno della udienza fissata per la discussione del ricorso.

9

Ad ogni modo ed a prescindere da ciò, ritiene il Tribunale che vi sia spazio per affermare, anche alla luce delle capacità del ricorrente, che meritano un incentivo ed una coltivazione in ragione della rilevanza dei risultati raggiunti - che la assistenza tecnica vada parametrata agli stessi. -

Premesso che è fatto incontestato tra le parti, che il tecnico per la attuale stagione della Trieste Tuffi sia la Sig.ra Marina Montobbio, per averlo affermato la resistente e confermato il Sig. Oscar Bertone; ritiene il Tribunale che dalle informazioni assunte significativamente dal predetto tecnico, cui non si ritiene vengano demandate circostanze meramente valutativa ma un oggettiva disamina, nella propria qualità di Direttore Tecnico della Nazionale Tuffi, della possibilità che la Sig.ra Montobbio, possa avere la esperienza per favorire gli allenamenti che il ricorrente deve svolgere, nonché il fatto che sia emerso che alla luce della assenza in capo alla predetta Montobbio di esperienza necessaria, configura con riferimento alla fattispecie in esame, ed alla luce dell'accertato comportamento ostantivo assunto per gli allenamenti del ricorrente, una omissione di assistenza tecnica.

Sul punto. il teste Bertone ha riferito: "Per quanto a mia conoscenza il tecnico della Trieste Tuffi è attualmente Marina Montobbio. Per quanto a mia conoscenza ritengo che Marina Montobbio non abbia sufficiente esperienza per allenare un atleta del livello di De Rose; la stessa allena bambini e ragazzi; non l'ho mai vista allenare un atleta di tale livello. Posso dire che non ritengo che la stessa abbia sufficiente esperienza per la specialità Tuffi grandi altezze e forse anche per i tuffi in piscina. Dico questo perché storicamente non ha mai portato atleti neanche del settore giovanile a livello nazionale. Sono a conoscenza di questi fatti poiché in quanto direttore tecnico ho modo di apprendere ed appurare quali sono i tecnici di esperienza e quali hanno ancora bisogno di maturarla. Preciso che prima dell'attuale periodo di epidemia ho rivestito un incarico per un progetto federale di formazione dei tecnici per aumentare le loro conoscenze, capacità ed esperienze tra cui è stata inserita anche Marina Montobbio all'epoca tesserata per altra società. So per averlo appreso direttamente dalla stessa Montobbio, che attualmente sta a Genova, la possibilità che la stessa lasci l'incarico per la Trieste Tuffi per la presente stagione. Confermo che lo scorso anno il tecnico Neeld si è allontanato dalla società nel corso della stagione, per motivi da me non conosciuti, con il che, alla ripresa delle attività al termine del periodo del lock down, gli atleti della Trieste Tuffi, tre cui anche De Rose, sono rimasti privi di assistenza."

La teste Nicole Belsasso, indicata dalla società resistente e peraltro allenatrice di DE ROSE su incarico federale, quale Tecnico federale di tuffi grandi altezze, ha parimenti riferito: "So che attualmente l'allenatore della Trieste Tuffi è Marina Montobbio, ne sono a conoscenza per aver visto il profilo Facebook della stessa, che ha pubblicato tale notizia. Quale moglie di Alessandro De Rose sono a conoscenza, per averle appurate personalmente, delle circostanze che De Rose ha provveduto personalmente a pagare sia un tecnico, che un preparatore atletico, che curassero la sua preparazione nei periodi in cui era a Trieste, figure non fornite, né pagate dalla Trieste Tuffi. Preciso che la Trieste Tuffi aveva nominato sia un tecnico,

che un preparatore atletico, per il settore generico di tuffi in piscina ed ha negato a De Rose dei tecnici adeguati al proprio livello.”

Atteso quanto sopra, ovverosia non solo che in seno alla società non vi sia un tecnico di livello adeguato a favorire il programma di allenamenti che il ricorrente deve svolgere, ma anche che la stessa, abbia concretamente ed oggettivamente ostacolato la preparazione necessaria per il settore di propria appartenenza, non favorendo gli allenamenti con i tecnici federali all'uopo messi a disposizione. Oltre che non abbia fornito all'atleta adeguati spazi acqua.

Ritiene il Tribunale di dover ascrivere alla società la indicata violazione del dovere di assistenza tecnica necessaria alla fattispecie in esame.

SULLE ULTERIORI DEDUZIONI DELLE PARTI

Alla luce di quanto in precedenza esposto, le ulteriori istanze e rappresentazioni fornite dalle parti, tra cui, non esclusa, la segnalazione dell'atleta di un disagio psicologico creato dalla situazione in essere, sono da ritenersi assorbite.

P.T.M.

Il Tribunale Federale II Sezione, letti gli atti di causa valutate le circostanze, accoglie il ricorso presentato dall'atleta Alessandro De Rose e concede allo stesso lo svincolo dalla società ASD TRIESTE TUFFI EDERA 1904. Dispone la restituzione della tassa di ricorso. Si comunichi.”

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)

